

## **Allegato 2**

### **MODALITÀ DI CONCESSIONE, LIQUIDAZIONE E REVOCA DELLE RISORSE DEL FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA (FRM)**

#### **1 PROGRAMMA TRIENNALE DI INVESTIMENTO**

##### **1.1 Soggetti titolari**

Le Unioni di Comuni montani e il Nuovo Circondario Imolese, come definite ai sensi del comma 2, dell'art. 17, della L.R. n. 21/2012, sono i soggetti titolari dei Programmi triennali di investimento ex art. 4 L.R. n. 2/2004 e ss.mm.ii..

Qualora non abbiano aderito ad Unioni di Comuni, i Comuni derivanti da fusione, nel cui ambito territoriale siano comprese zone montane definite ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L.R. n. 2/2004 e ss.mm.ii., sono parimenti soggetti titolari di Programmi triennali di investimento, in quanto equiparati alle Unioni di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni.

##### **1.2 Natura dei progetti e fonti di finanziamento**

Il Programma triennale di investimento, di seguito Programma, in coerenza con le linee d'indirizzo del Programma regionale per la montagna, di seguito PRM, contempla le opere e gli interventi per il cui finanziamento è previsto l'utilizzo delle risorse a titolo del Fondo regionale per la montagna, di seguito FRM, attribuite nel triennio di riferimento.

Le opere e gli interventi previsti nel Programma devono obbligatoriamente configurarsi come investimenti pubblici.

Le opere e gli interventi programmati possono essere finanziati, oltre che con le risorse derivanti dal FRM, anche con risorse a titolo di Fondo Sviluppo Montagne Italiane (FOSMIT) e con risorse poste a carico dei bilanci di altri soggetti cofinanziatori.

Per il finanziamento delle opere e degli interventi previsti non è ammesso il cumulo con altri contributi di fonte regionale.

##### **1.3 Contenuti**

Il Programma elenca i progetti che il soggetto titolare di cui al punto 1.1., intende realizzare nel triennio utilizzando le risorse attribuite a titolo del FRM.

Il Programma deve presentare una scheda riassuntiva, allegata alla delibera del soggetto titolare di approvazione del programma triennale stesso, redatta in formato word editabile, secondo lo schema sottoindicato che riporta sinteticamente, in forma sinottica, i dati riferiti ai singoli progetti.

- 1)titolo e descrizione sintetica
- 2)comune di localizzazione dell'intervento e delibera comunale di approvazione
- 3)costo complessivo
- 4)fonti di finanziamento
- 5)data di conclusione
- 6)dichiarazione del carattere d'investimento pubblico ai sensi della LR.2/2004.

##### **1.4 Approvazione e presentazione da parte dei Soggetti titolari**

I Soggetti titolari, indicati al punto 1.1, predispongono e approvano con deliberazione dell'organo competente il loro Programma triennale 2024/2026, comprensivo della scheda riassuntiva di cui al punto 1.6, lo presentano alla Regione, trasmettendolo con PEC al Settore regionale competente in materia di sviluppo della montagna, entro la scadenza indicata con apposita determinazione dirigenziale, ai fini della verifica dell'ammissibilità degli interventi programmati, in relazione alla loro coerenza con il vigente PRM e con le disposizioni contenute nel presente documento.

### 1.5 Verifica dell'ammissibilità e provvedimenti conseguenti

Il Dirigente regionale competente in materia di sviluppo della montagna provvede alla verifica di ammissibilità dei singoli Programmi presentati, entro trenta giorni dalla data di trasmissione e, a seguito di verifica positiva, assegna con apposito atto a favore del Soggetto titolare del Programma le quote di finanziamento attribuite a titolo di riparto del FRM.

In attuazione di quanto è previsto al comma 5 dell'art. 4 della L.R 2/2004 e s.m.i., in caso di riscontro d'incoerenze con le linee d'indirizzo definite dal PRM e/o con le prescrizioni del presente documento, il Programma è rinviato al Soggetto titolare, che lo modifica e torna ad approvarlo e a trasmetterlo alla Regione.

### 1.6 Scheda riassuntiva da allegare alla delibera di approvazione del Programma triennale.

**ALLEGATO (Redigere 1 allegato per ciascuna annualità in formato word)**

DENOMINAZIONE Unione

Programma Triennale degli investimenti 2024/26. Approvato con delibera dell'Unione n. \_\_\_\_\_

Ente attuatore (Comune e/o Unione)	Intervento (localizzazione e breve descrizione)	atto approvazione Ente attuatore Comune e/o Unione.	Importo totale (€)	Quota FRM (€)	Quota FOSMIT (€)	Quota altre risorse (€)	Investimento pubblico di cui L.R. n. 2/2004 (si/no)	Conclusione entro anno di assunzione impegno D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
<b>Totale</b>								

## 2. FONDO REGIONALE MONTAGNA

### 2.1. Concessione del finanziamento

La concessione e l'impegno delle quote di finanziamento, a favore dei soggetti titolari di cui al punto 1.1, sono disposti a fronte della trasmissione alla Regione con PEC all'indirizzo [segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it), di una Deliberazione di Giunta dell'Ente di approvazione dei progetti esecutivi, contenenti il quadro economico finanziario, il cronoprogramma delle attività previste da progetto, il CUP (Codice Unico di

Progetto), una relazione tecnico illustrativa del progetto, elaborati grafici, l'eventuale cofinanziamento derivante dalle risorse stanziare a titolo di Fondo regionale montagna o risorse a carico dei bilanci di altri soggetti cofinanziatori. Sarà possibile apportare eventuali modifiche a quanto preventivato, purché avvengano a parità di finalità progettuali e nelle facoltà dei Titolari e degli attuatori. Tali modifiche dovranno essere approvate con apposita delibera di Giunta dell'Ente.

I Titolari degli interventi di cui al punto 1.1, provvedono alla verifica delle documentazioni presentate dai Soggetti attuatori dei progetti e le approvano, con deliberazione, da trasmettere alla Regione, a completamento della documentazione da inviare ai fini della concessione dei finanziamenti.

## **2.2. Le spese ammissibili, comprensive dell'IVA, sono le seguenti:**

- Lavori di manutenzione straordinaria di opere pubbliche;
- Acquisizione di beni immobili o mobili.

Le spese tecniche sono riconosciute entro il limite del 10% dell'importo dei lavori al netto dell'IVA per lavori di importo superiore ad € 30.000,00. Per importi inferiori a 30.000,00 € le spese tecniche sono riconosciute per un importo massimo pari ad € 3.000,00.

In riferimento alle spese tecniche per i lavori, sono ammissibili a norma di legge:

- le spese derivanti dall'assegnazione di incarichi a professionisti esterni alle strutture organizzative del Soggetto attuatore;
- le spese relative agli incentivi per funzioni tecniche, come normati dal Codice degli appalti.

**Sono liquidabili le spese ammissibili comprovate da documentazione finanziaria successiva alla data di adozione dell'atto di concessione ed impegno delle risorse.**

## **2.3. Gestione ribassi d'asta**

I ribassi d'asta conseguiti, potranno essere liquidati solo in presenza di perizia di variante in corso d'opera ai sensi della normativa vigente. In caso contrario saranno considerati economie di spesa rese indisponibili; alla loro determinazione e stralcio si provvederà in sede di liquidazione dei contributi concessi.

Tale variante, dovrà essere illustrata, motivata e giudicata ammissibile da Relazione del Responsabile Unico del Procedimento. La Relazione del RUP va approvata con propri atti amministrativi dalla Stazione Appaltante i lavori e dovrà indicare il quadro economico comparativo tra il vecchio ed il nuovo intervento oltre all'eventuale nuovo cronoprogramma.

In sede di liquidazione dei contributi gli atti di approvazione degli Enti competenti dovranno dare conto della perizia di variante di cui alla suddetta Relazione del RUP riportando, anch'essi, il confronto tra il vecchio ed il nuovo quadro economico determinatosi sul quale richiedere il contributo.

## **2.4. Liquidazione**

Le risorse, concesse a titolo di Fondo Regionale Montagna, sono liquidate a favore degli Enti beneficiari, a seguito di invio con PEC della documentazione necessaria, secondo le seguenti modalità:

- a) una prima quota pari al 20% del contributo riconoscibile potrà essere richiesta a fronte della presentazione di:
  - nel caso di opere: avvio dell'esecuzione del contratto o documentazione equivalente
  - nel caso di fornitura di beni mobili: atto affidamento o documentazione equivalente
  - nel caso di fornitura di beni immobili: atto di impegno di spesa relativo all'acquisto o documentazione equivalente
- b) una seconda quota a saldo e ad avvenuta ultimazione delle attività a fronte della presentazione di:
  - nel caso di opere:
    - determinazioni di aggiudicazione opere;

- certificato di regolare esecuzione o collaudo e relativo provvedimento di approvazione;
- rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e relativo provvedimento di approvazione, che tenga conto di quanto indicato al punto 5 in caso di ribassi d'asta;
- atti di liquidazione delle spese a saldo;
- documentazione fotografica ad evidenza del progetto realizzato
- nel caso di beni mobili:
  - atti di liquidazione delle spese a saldo;
- nel caso di beni immobili:
  - copia del rogito immobiliare;
  - rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e relativo provvedimento di approvazione;
  - atti di liquidazione delle spese a saldo;
- nel caso di spese tecniche
  - atti amministrativi comprovanti la spesa

I Titolari degli interventi di cui al punto 1.1, provvedono alla verifica delle documentazioni presentate dai Soggetti attuatori dei progetti e le approvano, con proprio atto, da trasmettere alla Regione, a completamento della documentazione da inviare ai fini della liquidazione dei contributi.

### **2.5. Scadenza per la conclusione dei progetti**

I soggetti titolari devono garantire l'avanzamento dell'attuazione e la conclusione dei singoli interventi, secondo le scadenze indicate nei cronoprogrammi approvati, nel rispetto del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.. La mancata conclusione entro la scadenza comporta la revoca dei contributi concessi, fatti salvi casi di forza maggiore debitamente segnalati ed approvati con apposito atto del Dirigente regionale competente in materia di sviluppo della montagna.

### **2.6. Scadenza per la presentazione delle rendicontazioni**

Le rendicontazioni delle spese sostenute devono essere presentate al Settore regionale competente in materia di sviluppo della montagna, con lettera di trasmissione inviata a mezzo PEC, **entro il 31 marzo** dell'anno successivo all'esercizio in cui risultano registrati i relativi impegni di spesa, a pena di revoca, fatti salvi casi di forza maggiore debitamente segnalati ed approvati con apposito atto del Dirigente regionale competente in materia di sviluppo della montagna.

### **2.7. Controlli**

La Regione si riserva in ogni momento la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi, anche tramite incaricati esterni. L'Ente beneficiario è tenuto a consentire e agevolare le attività di controllo.